

**OGGETTO: Presa d'atto fruizione Congedo parentale di un mese frazionato retribuito al 80% - D.lgs151/2001 – Dip. Matr. 922**

### **Relazione Istruttoria e Proposta di determinazione**

**PREMESSO CHE** con nota prot. n. 51035 del 15/10/2024 il dipendente matr. 922, ha avanzato richiesta di usufruire del congedo parentale facoltativo retribuito al 80%, in modo frazionato, disciplinato ai sensi dell' art. 32 del D.Lgs. 151/2001, per la nascita della figlia E.R. nata il 21/04/2024 come da certificato di nascita, agli atti d'Ufficio

#### **VISTI:**

L'art. 32 del suddetto decreto, così come modificato dal D.Lgs. 80/2015 e da ultimo dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, che prevede *“per ogni bambino nei suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal suddetto articolo e, comunque per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, non eccedente il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.*

L'art. 17 del CCNL dei dipendenti dagli Enti Locali stipulato il 14/09/2000 al comma 5 dispone: *“nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7 comma 1 let. a) della legge n. 1204/71 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero”.*

• *l'art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001 e ssmi secondo cui “1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, (( elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024)) I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi.*

l'art. 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, che eleva il secondo mese, in alternativa tra i genitori nella misura dell'80% della retribuzione massima per il solo anno 2024

Visto l'art. 45 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 secondo cui:

*“comma 3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001 e ssmii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i*

*primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.*

*comma 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.*

*Comma 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.*

*Comma 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.*

*Comma 8. In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della L. n. 228/2012, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part-time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie.*

**ACCERTATA** la fondatezza della richiesta.

Acquisita la dichiarazione dell'altro genitore con la quale lo stesso dichiara di essere lavoratore autonomo e di non usufruire del congedo parentale ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 151/2001.

Considerato, altresì, che al lavoratore per il secondo e il terzo mese spetterà la retribuzione di cui sopra quantificata nella misura dell'80%, ai sensi dell'articolo 1 comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ( legge bilancio 2024) e della circolare INPS n. 57 del 18/04/2024 (elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024))

Per tutto quanto sopra si propone di

**DETERMINARE**

Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione.

Di prendere atto della nota prot. n. 51035 del 15/10/2024, con cui il dipendente matr. 922, ha avanzato richiesta di usufruire del congedo parentale facoltativo retribuito al 80%, in modo frazionato, disciplinato ai sensi dell' art. 32 del D.Lgs. 151/2001, per la nascita della figlia E.R. nata il 21/04/2024 come da certificato di nascita, agli atti d'Ufficio

Di stabilire, altresì, che al dipendente interessato per il secondo e terzo mese spetterà la retribuzione di cui sopra quantificata nella misura dell'80%, ai sensi dell'articolo 1 comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge bilancio 2024) e della circolare INPS n. 57 del 18/04/2024 (*retribuzione elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024*) , per i giorni di congedo usufruiti, che saranno comunicati volta per volta all'Ufficio Personale e all'Ufficio Paghe e Stipendi.

Di dare atto che il suddetto periodo di congedo parentale è computato nell'anzianità di servizio e non riduce le ferie, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del CCNL del 14/09/2000.

Di precisare che l'interessato dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi evento sopravvenuto in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi per la fruizione dell'istituto;

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Paghe per gli adempimenti di competenza, nonché al Dirigente interessato.

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile Risorse Umane

D.ssa Rosa Cuccurese

## **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;**

**Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;**

**Visti :**

- **l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;**
- **Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;**
- **L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;**
- **L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.**

### **DETERMINA**

- **di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;**
- **dare atto che la presente determina:**
  - **è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;**
  - **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi**

**IL DIRIGENTE**

**Dott. ssa A.Iroso**